

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2025, n. 23

Approvazione nuovo Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio dell'Avvocatura Regionale, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente;

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo "Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale" di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in sostituzione di quello approvato con DGR n. 20 del 24/1/2017 e adottato con DPGR n. 45/2017;
2. Di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto 1., la struttura organizzativa dell'Avvocatura Regionale risulta con decorrenza immediata la seguente:
 - **Settore legale**, costituito da:
 - Primo Servizio legale: Civile, Costituzionale, Lavoro, Tributario, Penale ed Esecuzioni;
 - Secondo Servizio legale: Amministrativo, Civile, Costituzionale, Comunitario.
 - **Settore amministrativo**, costituito da:
 - Sezione Amministrativa
 - Servizio Liquidazioni.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera h, dello Statuto della Regione Puglia l'adozione dell'Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale come sopra approvato è di competenza del Presidente della Giunta Regionale;
4. Di dare atto che con nota prot. 0632988 del 19.12.2024 è stata data l'informazione di cui all'art. 4, co. 5, del CCNL comparto funzioni locali del 16.11.2022 e con nota prot. 0633068 del 19.12.2024 è stata data l'informazione di cui all'art. 4, co. 5, del CCNL dirigenti area funzioni locali del 16.7.2024;
5. Di trasmettere, a cura dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Personale e organizzazione, alla Sezione Organizzazione e alla Sezione Ragioneria per opportuna conoscenza;
6. Di comunicare, a cura dell'Avvocatura regionale, al Gabinetto del Presidente e alla Segreteria Generale della Presidenza, il contenuto dell'articolo 5, comma 2, del nuovo Atto di organizzazione e funzionamento e di comunicare, a tutti i direttori di Dipartimento regionale e figure analoghe e, loro tramite, ai dirigenti di Sezione e Servizio, il contenuto dell'articolo 16, disciplinanti rispettivamente la

possibilità di individuare la Delegazione romana quale sede di servizio di una delle posizioni di Elevata Qualificazione di Avvocato già istituite nell'Avvocatura e la fase pre-contenziosa;

7. Di dare mandato all'Avvocato Coordinatore di porre in essere gli ulteriori atti di organizzazione interna nonché gli ulteriori atti finalizzati alla revisione e all'adeguamento della attuale dotazione organica complessiva dell'Avvocatura regionale;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
9. Di pubblicare gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione nuovo Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale

- Con L.R. 18/2006 veniva istituita l'Avvocatura della Regione Puglia.
 - Con deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2017, n. 20 veniva approvato l'“Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale”, successivamente adottato con il DPGR n. 45 del 1/2/2017.
 - Secondo il DPGR 45/2017 l'Avvocatura regionale è una struttura autonoma diretta dall'Avvocato Coordinatore, articolata in:
 - 1 Sezione Amministrativa e 1 Servizio Liquidazioni
 - 4 Servizi Legali.
 - L'articolazione organizzativa definita con l'Atto di organizzazione citato non si è però realizzata integralmente per effetto del contingentamento del numero di strutture di livello dirigenziale istituibili nell'ente che l'Amministrazione regionale ha disposto in attuazione degli obblighi di contenimento della spesa del personale previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16: tale numero massimo è stato determinato, da ultimo con la DGR n. 1657/2017, in 67 Sezioni di Dipartimento e n. 105 Servizi.
 - Per effetto di tali disposizioni, infatti, oggi sono istituite ed operanti nell'Avvocatura regionale, oltre alla Sezione amministrativa e al Servizio Liquidazioni che svolgono l'attività amministrativa connessa all'esercizio delle funzioni istituzionali attribuitele dalla legge istitutiva, di due soli Servizi Legali, in luogo dei quattro previsti dall'Atto di organizzazione. Trattasi del Primo Servizio legale che ha competenza nelle materie: Civile, Costituzionale, Lavoro, Tributario, Penale ed Esecuzioni e del Secondo Servizio legale che ha competenza nelle materie: Amministrativo, Civile, Costituzionale, Comunitario.
 - Oltre all'Avvocato coordinatore, le 4 posizioni dirigenziali corrispondenti alle strutture istituite sono attualmente ricoperte da due dirigenti, dei quali uno è preposto alla Sezione amministrativa e *ad interim* al Servizio liquidazioni e l'altro è preposto al Primo Servizio legale e *ad interim* al Secondo Servizio legale.
 - All'interno dell'Avvocatura, inoltre, tutti gli incarichi di EQ sono stati conferiti attraverso le procedure di selezione previste dalla disciplina vigente.
 - Preso atto di quanto, in esito a specifica richiesta dell'Avvocato coordinatore riguardante la concreta possibilità di istituire le ulteriori due posizioni dirigenziali di Servizio legale previste dal vigente Atto di organizzazione, nonché di assumere personale da destinare all'espletamento di compiti di supporto all'attività forense ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo DPGR 45/2017, è stato rappresentato dal Dirigente della Sezione Personale in data 1° agosto 2024, qui di seguito trascritto:

«la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1657/2017, ha, tra l'altro, rideterminato la dotazione organica delle strutture dirigenziali nella misura massima di 167. Ciò inevitabilmente ha comportato un contingentamento delle strutture già precedentemente istituite con atti di organizzazione, tra cui anche i Servizi istituiti con la D.G.R. n. 20 del 24 gennaio 2017 e conseguente D.P.G.R. di attuazione n. 45 del 1° febbraio 2017.

Di conseguenza, la Sezione Personale e Organizzazione, con propria Determinazione n. 114 del 12 febbraio 2018, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1657/2017 in ordine ai Servizi attribuiti all'Avvocatura e della vostra proposta di cui al protocollo n. AOO_024_14208 del 3 novembre 2017, ha istituito n. 3 Servizi richiesti [Servizio liquidazioni, Primo Servizio legale e Secondo Servizio legale, n.d.r.]. Per le suddette motivazioni non è possibile istituire gli ulteriori n. 2 Servizi previsti dal D.P.G.R. n. 45/2017.

Gli eventuali incrementi della dotazione organica del personale dirigenziale potrà avvenire, previa verifica della capacità finanziaria, solo dopo la conclusione del recupero somme disposto con DGR n. 1693 del 26 settembre 2018 a partire dall'anno 2027. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale di comparto (ex cat. D, ex Cat. C e ex cat. B) dovrà essere discussa con il Direttore del Dipartimento sulla base dei Piani Assunzionali in essere»;
- ciò premesso e considerato, si rende necessario rimodulare l'Atto di organizzazione e

funzionamento approvato con la DGR 20/2017 e adottato con DPGR 45/2017 in modo da ottimizzare l'impiego delle risorse umane e professionali disponibili nella situazione contingente innanzi descritta e continuare a garantire, nel mutato contesto, la performance organizzativa e la qualità dei servizi offerti all'Amministrazione.

- La finalità del nuovo Atto di organizzazione è quella di migliorare le capacità operative dell'Avvocatura adeguandone l'organizzazione non soltanto al complesso delle funzioni e delle attività svolte, ma anche alla effettiva dotazione di personale, dirigenziale e di comparto, ad essa attribuibile sulla base dei Piani assunzionali vigenti, così da renderla più organica, coerente e funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali all'interno del quadro normativo e contrattuale vigente e nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza affermati dall'Ordinamento e dalla Legge regionale 18/2006, che devono sempre connotare gli uffici legali delle amministrazioni pubbliche.

La salvaguardia dell'indipendenza e dell'autonomia dell'attività professionale degli avvocati regionali esclude anche che, sotto tale profilo, possa esservi una qualsiasi subordinazione o articolazione gerarchica tra Avvocati dirigenti e Avvocati funzionari in quanto, in ragione del mandato alle liti ricevuto, ogni singolo avvocato risponde in via diretta della propria attività difensiva solo al Presidente che lo ha conferito (articolo 2 della Legge regionale n.18/2006).

Per le ragioni su esposte, fatte salve modifiche della disciplina del rapporto di lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni (che, ad oggi, equipara il personale che esercita la professione di avvocato al personale amministrativo dell'ente, pur a fronte di funzioni e mansioni di natura completamente differente) e la sopravvenienza di una contrattazione di livello nazionale che, nell'ambito di apposita sezione, detti specifiche disposizioni per i dirigenti professionali dell'area "Funzioni locali", con il presente Atto di organizzazione, si intende meglio valorizzare il ruolo degli Avvocati dirigenti legali attribuendo il giusto rilievo alla differenza di inquadramento tra avvocati dirigenti legali e avvocati funzionari (v. articoli 6, comma 8; 7, comma 4; 9), in quanto la distinzione tra le due categorie non può riguardare l'ambito professionale forense, bensì le ulteriori e diverse funzioni ascritte all'Avvocatura dalla legge istitutiva.

- Infine, considerato che la missione istituzionale dell'Avvocatura si sostanzia nell'attività di consulenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione, da svolgersi entro gli inderogabili termini previsti dalle disposizioni processuali, costituendo un momento decisivo dell'azione amministrativa, si è ritenuto di rafforzare la collaborazione sinergica con le strutture regionali interessate dal contenzioso attraverso l'indicazione di modalità operative finalizzate ad ottimizzare il funzionamento dell'attività svolta. Il valore e la complessità delle questioni tecnico-giuridiche e fattuali trattate in giudizio necessitano infatti di tempi adeguati allo studio e all'approfondimento per la redazione degli atti defensionali, nel rispetto delle perentorie scadenze processuali.
- Passando ora ad illustrare le principali novità introdotte alla luce di quanto precede nel nuovo Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura, si espone che:
 - 1) dei quattro Servizi Legali previsti dal DPGR 45/2017 ne restano confermati soltanto due distinte per aree di competenza prevalente;
 - 2) nell'accertata impossibilità di dare attuazione all'articolo 6 co. 5 del DPGR 45/2017 che prevedeva l'assegnazione ai Servizi legali di «*personale in misura adeguata, funzionalmente dipendente dagli Avvocati, con funzioni di supporto all'attività forense consistenti, tra l'altro, in: consultazione e implementazione dei dati relativi al contenzioso inseriti nel sistema informativo dell'Avvocatura; relazioni con le strutture regionali in coordinamento con l'avvocato regionale incaricato delle relative pratiche; scansione e fascicolazione anche informatica degli atti giudiziari; assistenza tecnica nell'utilizzo dei servizi e/o applicativi informatici denominati "Processo Civile Telematico" e "Processo Amministrativo Telematico"; accesso a pubblici uffici e cancellerie per adempimenti connessi al contenzioso pendente*», se ne elimina la previsione prevedendo al comma 6 dell'art. 7 che gli Avvocati regionali – dirigenti legali e funzionari - si avvalgono del personale amministrativo dell'Avvocatura nel rispetto del profilo posseduto da ciascun dipendente e delle mansioni rientranti nell'area di rispettivo inquadramento;
 - 3) resta confermata la precedente articolazione del settore amministrativo, costituito da 1 Sezione Amministrativa e 1 Servizio Liquidazioni ivi incardinato;

- 4) vengono dettati indirizzi volti a razionalizzare tempi e procedure della fase precontenziosa nella quale vengono predisposte le difese della amministrazione regionale (articolo 16);
- 5) è prevista la possibilità - previa intesa con il Gabinetto della Presidenza – di individuare gli uffici della Delegazione romana, con sede in Roma alla via Barberini n. 36, quale sede di servizio di una delle posizioni di Elevata Qualificazione di Avvocato già istituite nell'Avvocatura, per l'esercizio di funzioni proprie e di supporto ai colleghi avvocati per adempimenti processuali e/o di cancelleria dinanzi alle Magistrature Superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque) ed altre Magistrature con sede in Roma (TAR Lazio, Tribunale e Corte d'Appello (articolo 5).

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti valutazione di impatto di genere: La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03.07.2023. L'impatto di genere stimato è: neutro.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 18/2006, si propone alla Giunta regionale:

1. Di approvare il nuovo "Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale" di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in sostituzione di quello approvato con DGR n. 20 del 24/1/2017 e adottato con DPGR n. 45/2017;
2. Di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto 1., la struttura organizzativa dell'Avvocatura Regionale risulta con decorrenza immediata la seguente:
 - **Settore legale**, costituito da:
 - Primo Servizio legale: Civile, Costituzionale, Lavoro, Tributario, Penale ed Esecuzioni;
 - Secondo Servizio legale: Amministrativo, Civile, Costituzionale, Comunitario.
 - **Settore amministrativo**, costituito da:
 - Sezione Amministrativa
 - Servizio Liquidazioni.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera h, dello Statuto della Regione Puglia l'adozione dell'Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale come sopra approvato è di competenza del Presidente della Giunta Regionale;
4. Di dare atto che con nota prot. 0632988 del 19.12.2024 è stata data l'informazione di cui all'art. 4, co. 5, del CCNL comparto funzioni locali del 16.11.2022 e con nota prot. 0633068 del 19.12.2024 è stata data l'informazione di cui all'art. 4, co. 5, del CCNL dirigenti area funzioni locali del 16.7.2024;

5. Di trasmettere, a cura dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Personale e organizzazione, alla Sezione Organizzazione e alla Sezione Ragioneria per opportuna conoscenza;
6. Di comunicare, a cura dell'Avvocatura regionale, al Gabinetto del Presidente e alla Segreteria Generale della Presidenza, il contenuto dell'articolo 5, comma 2, del nuovo Atto di organizzazione e funzionamento e di comunicare, a tutti i direttori di Dipartimento regionale e figure analoghe e, loro tramite, ai dirigenti di Sezione e Servizio, il contenuto dell'articolo 16, disciplinanti rispettivamente la possibilità di individuare la Delegazione romana quale sede di servizio di una delle posizioni di Elevata Qualificazione di Avvocato già istituite nell'Avvocatura e la fase pre-contenziosa;
7. Di dare mandato all'Avvocato Coordinatore di porre in essere gli ulteriori atti di organizzazione interna nonché gli ulteriori atti finalizzati alla revisione e all'adeguamento della attuale dotazione organica complessiva dell'Avvocatura regionale;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
9. Di pubblicare gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a*) ad *e*) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La responsabile E.Q. "Affari Generali": Antonella De Fano

Antonella De Fano
09.01.2025 19:26:56
GMT+02:00

Il Dirigente di Sezione: Raffaele Landinetti

Raffaele Landinetti
10.01.2025 12:03:25
GMT+02:00

L'Avvocato Coordinatore: Rossana Lanza

 Rossana Lanza
10.01.2025
12:21:19
GMT+02:00

Il Presidente, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL PRESIDENTE

Michele Emiliano

 Michele Emiliano
16.01.2025
13:10:27
GMT+02:00

**Allegato n. 1 alla proposta di deliberazione della Giunta regionale recante numero Cifra
AVV/DEL/2025/00001**

Raffaele Landinetti
10.01.2025 12:03:25
GMT+02:00

Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale

**Articolo 1
Principi generali**

1. L'Avvocatura regionale assicura la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione Puglia dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e ad ogni altro organo giurisdizionale, nonché l'attività di assistenza in sede di procedure alternative di risoluzione delle controversie e l'attività di consulenza legale in favore degli organi e delle strutture regionali, anche ai finideflattivi del contenzioso, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente e secondo i principi di trasparenza e buon andamento propri della pubblica amministrazione.

**Articolo 2
Oggetto e finalità**

1. Il presente atto definisce, in attuazione della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del DPGR 22 gennaio 2021 n. 22, l'assetto organizzativo dell'Avvocatura regionale.
2. Il presente atto disciplina altresì l'esercizio delle funzioni dell'Avvocato Coordinatore, degli Avvocati regionali – Dirigenti legali e Funzionari Avvocati, nonché dei Dirigenti Amministrativi, nel rispetto della contrattazione collettiva e decentrata e dei principi dell'Ordinamento.
3. Il presente atto disciplina, infine, anche le modalità operative di gestione del contenzioso da parte di tutti gli Organi e le Strutture regionali interessate, strettamente correlate alle scadenze processuali di cui gli Avvocati sono responsabili.

**Articolo 3
Inquadramento organizzativo**

1. L'Avvocatura regionale della Regione Puglia è struttura autonoma ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. 26 giugno 2006 n. 18, equiparata ai soli fini organizzativi a Dipartimento ed è incardinata presso la Presidenza della Giunta regionale. È dotata di autonomia funzionale, professionale e organizzativa.

**Articolo 4
Funzioni e compiti**

1. L'Avvocatura regionale esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 con i compiti e relative responsabilità professionali disciplinati dal Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, dal Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e da ogni norma professionale e deontologica dell'Ordinamento forense.

**Articolo 5
Struttura organizzativa e sede**

1. La struttura organizzativa dell'Avvocatura Regionale è tale da consentire l'interrelazione fra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione della Giustizia.
2. Al fine del migliore esercizio dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, l'Avvocatura regionale ha sede principale in Bari presso la Presidenza della Giunta. All'Avvocato Coordinatore è demandata l'organizzazione territoriale dell'Avvocatura anche mediante l'eventuale istituzione di sedi distaccate nelle città di Brindisi, Lecce e Foggia. Al medesimo fine, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 3, l'Avvocato Coordinatore, previa intesa con il Gabinetto della Presidenza, può individuare gli uffici della Delegazione romana, con sede in

Roma alla via Barberini n. 36, quale sede di servizio di una delle posizioni di Elevata Qualificazione di Avvocato già istituite nell'Avvocatura, affidando al titolare in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione dinanzi alle Magistrature superiori, funzioni proprie e di supporto ai colleghi avvocati per adempimenti processuali e/o di cancelleria dinanzi alle Magistrature Superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque) ed altre Magistrature con sede in Roma (TAR Lazio, Tribunale e Corte d'Appello).

3. L'Avvocatura regionale è diretta dall'Avvocato Coordinatore ed è funzionalmente articolata nel settore legale e nel settore amministrativo. Il settore legale e il settore amministrativo dell'Avvocatura non costituiscono due unità strutturali distinte, riconducibili alla nozione di Sezione di Dipartimento o di Servizio (articoli 5 e 6 DPGR n. 22/2021), ma identificano le aree di attività in cui l'Avvocatura regionale è strutturata dal punto di vista funzionale.
4. L'articolazione dal punto di vista organizzativo del settore legale e del settore amministrativo è definita dagli articoli 7 e 8.
5. L'articolazione organizzativa della sede principale e delle eventuali sedi distaccate nonché l'assegnazione del relativo personale è disposta, nel rispetto della copertura finanziaria, dall'Avvocato Coordinatore con separati atti organizzativi e gestionali.

Articolo 6

Avvocato Coordinatore

1. L'Avvocato Coordinatore svolge le funzioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 nel rispetto delle norme anche di natura regolamentare e dell'ordinamento della professione di Avvocato.
2. L'Avvocato Coordinatore dirige l'Avvocatura avvalendosi di tutte le strutture in cui essa si articola.
3. L'Avvocato Coordinatore ha la direzione delle sedi distaccate dell'Avvocatura regionale.
4. L'Avvocato Coordinatore, negli affari contenziosi a sé assegnati, assume la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente e secondo i principi di trasparenza e buon andamento.
5. L'Avvocato Coordinatore è supportato da una Segreteria tecnica e da una Struttura tecnica di consulenza nell'esercizio dei compiti connessi alle funzioni attribuitegli dalla legge istitutiva e dal presente atto. La Segreteria tecnica è preposta alla gestione del sistema informativo dell'Avvocatura ed è amministratore di sistema dei programmi installati. La Struttura tecnica di consulenza svolge compiti di supporto all'Avvocato Coordinatore nell'esercizio delle funzioni di consulenza giuridica.
6. Nel rispetto delle prescrizioni di legge e contrattuali, l'Avvocato coordinatore assume tutte le determinazioni necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura regionale.
7. In caso di cessazione ordinaria o anticipata della legislatura, si applica la previsione dell'art. 23 commi 2 e 4 del DPGR 22 gennaio 2021, n. 22.
8. In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato Coordinatore, la sua sostituzione è assicurata da Avvocato Dirigente legale appositamente delegato.

Articolo 7

Settore legale

(Avvocati dirigenti legali e funzionari)

1. Il settore legale è retto dall'Avvocato coordinatore ed è costituito dagli Avvocati regionali, ovvero dagli Avvocati dirigenti legali preposti ai Servizi legali e dagli Avvocati funzionari, nel numero definito dalla dotazione organica facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Gli Avvocati dirigenti legali hanno l'inquadramento contrattuale di dirigente di Servizio e gli Avvocati funzionari ricoprono incarichi di Elevata Qualificazione istituiti dalla Regione ai sensi del vigente CCNL di comparto.
2. I Servizi legali dell'Avvocatura, istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del DPGR n. 22/2021, sono distinti per aree di competenza prevalente come di seguito indicate:
 - a) Primo Servizio legale: Civile, Costituzionale, Lavoro, Tributario, Penale ed Esecuzioni;

- b) Secondo Servizio legale: Amministrativo, Civile, Costituzionale, Comunitario.
3. L'Avvocato coordinatore procede all'assegnazione degli affari contenziosi agli Avvocati regionali nel rispetto delle norme di deontologia forense e secondo i principi di parità di trattamento ed equa ripartizione dei carichi di lavoro, tenendo anche conto:
 - a) del possesso di un titolo di specializzazione nelle materie oggetto di contenzioso;
 - b) delle conoscenze professionali specifiche nella materia oggetto della controversia, anche in ragione dei precedenti trattati nella stessa materia;
 - c) del numero e della complessità di affari già assegnati;
 - d) della complessità degli affari da assegnare;
 - e) della possibilità di favorire l'ampliamento delle conoscenze professionali.
 4. L'Avvocato coordinatore può delegare agli Avvocati Dirigenti legali una o più delle seguenti funzioni:
 - a) il coordinamento dei funzionari avvocati in affari contenziosi afferenti a particolari questioni che necessitano di trattazione difensiva unitaria;
 - b) il coordinamento dei funzionari avvocati in affari contenziosi che presentano carattere seriale e che necessitano di trattazione difensiva unitaria;
 - c) le funzioni di reggenza della struttura amministrativa.
 5. Gli Avvocati regionali assumono la rappresentanza e difesa della Regione in ogni stato e grado del giudizio davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali; assicurano l'attività di assistenza in sede di procedure alternative di risoluzione delle controversie; esprimono pareri in ordine alla promozione di giudizi ovvero all'abbandono, rinuncia o transazione delle cause; forniscono assistenza e consulenza alle strutture regionali nella risoluzione delle questioni giuridiche, anche ai fini deflattivi del contenzioso, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente e secondo i principi di trasparenza e buon andamento.
 6. Gli Avvocati regionali si avvalgono del personale amministrativo dell'Avvocatura nel rispetto del profilo posseduto da ciascun dipendente e delle mansioni rientranti nell'area di rispettivo inquadramento.

Articolo 8
Settore amministrativo
(Sezione amministrativa e Servizio Liquidazioni)

1. Il settore amministrativo è retto dall'Avvocato coordinatore ed è costituito dalla Sezione amministrativa e dal Servizio liquidazioni ivi incardinato, istituiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 del DPGR n. 22/2021.
2. La Sezione Amministrativa è competente per i servizi generali e amministrativi connessi al funzionamento dell'Avvocatura. In particolare, cura e coordina le seguenti attività:
 - procedimenti amministrativi sottostanti la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia mediante gli atti deliberativi afferenti alle liti attive o passive della Regione Puglia (affidamento o ratifica degli incarichi defensionali; rinunce, transazioni, ecc.);
 - determinazioni di impegno di spesa conseguenti agli atti deliberativi;
 - procedimenti relativi alla stipula delle convenzioni di incarico professionale;
 - formazione e mantenimento dell'elenco degli avvocati esterni da officiare;
 - procedimenti di liquidazione dei compensi ad avvocati interni ed esterni;
 - procedimenti di rimborso degli oneri di patrocinio ai sensi e per gli effetti del Regolamento n.15 del 22 dicembre 2023;
 - supporto tecnico all'Avvocato Coordinatore per gli atti connessi alla programmazione finanziaria e di bilancio, al controllo e alla rendicontazione, per la predisposizione di piani e programmi, per le variazioni di bilancio, per gli atti di ricognizione dei debiti fuori bilancio e dei residui attivi e passivi, per la definizione di accordi e transazioni con gli avvocati esterni officati dall'Amministrazione inerenti ai loro crediti professionali,
 - organizzazione del lavoro e dei servizi dell'Avvocatura: logistica degli uffici, protocollo, archivio, pubblicazione atti; innovazioni tecnologiche ed informatizzazione delle procedure; gestione delle spese di funzionamento;
 - affidamento dei contratti pubblici per le necessità dell'Avvocatura, nel rispetto delle prescritte

- procedure di scelta del contraente e del riparto delle competenze nell'amministrazione regionale;
- accertamento in entrata delle somme liquidate dall'Autorità giudiziaria in favore della Regione a titolo di spese legali, competenze e accessori;
 - gestione del personale amministrativo dell'Avvocatura.
3. Il Dirigente della Sezione Amministrativa dirige, coordina e controlla l'attività del dirigente preposto al Servizio Liquidazioni, dei responsabili di Elevata Qualificazione e degli altri responsabili dei procedimenti amministrativi facenti capo alla Sezione, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
 4. Il Servizio Liquidazioni è competente per i procedimenti di liquidazione dei compensi professionali in favore degli avvocati regionali e degli avvocati esterni officiati dall'Amministrazione nonché per i procedimenti di rimborso degli oneri di patrocinio ai sensi e per gli effetti del Regolamento n. 15 del 22 dicembre 2023;
 5. Il Servizio cura altresì il procedimento finalizzato alla conclusione di accordi e transazioni con i professionisti esterni per il pagamento dei loro crediti professionali; predispone gli schemi di disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le proposte di deliberazione di variazione di bilancio e gli atti di ricognizione dei debiti fuori bilancio e dei residui; cura le procedure di verifica di cui al D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, ecc. e adempimenti consequenziali; istruisce e sottoscrive le determinazioni di accertamento di entrata delle somme liquidate dall'Autorità Giudiziaria in favore della Regione a titolo di spese, competenze e accessori;
 6. Al settore amministrativo è assegnato personale in misura e con competenze adeguate alla tipologia e quantità dei processi gestiti.

Articolo 9 Strutture di Progetto

1. L'Avvocato coordinatore può istituire, con proprio atto organizzativo, senza aggravio di spese, Strutture di Progetto coordinate da un Avvocato dirigente legale con il compito di supportare l'attività istituzionale dell'Avvocatura, affidando ad esse, tra l'altro:
 - l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale;
 - lo studio e l'approfondimento di particolari materie o questioni;
 - la cura e la definizione di particolari contingenze connesse o conseguenti al contenzioso pendente.

Articolo 10 Responsabilità professionale e incompatibilità

1. L'Avvocato coordinatore, gli Avvocati dirigenti legali e gli Avvocati funzionari esercitano l'attività professionale e i mandati alle liti loro conferiti in ossequio alle norme dell'ordinamento giuridico, al codice deontologico forense e al codice di comportamento dei dipendenti della Regione.
2. L'Avvocato coordinatore, gli Avvocati dirigenti legali e gli Avvocati funzionari devono svolgere l'attività professionale in favore della Regione Puglia a tempo pieno e in modo esclusivo.
3. Oltre alle incompatibilità previste dalla legge per i dipendenti regionali, si applicano agli Avvocati regionali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 11 Aggiornamento professionale

1. L'Avvocato coordinatore, gli Avvocati dirigenti legali e gli Avvocati i funzionari sono tenuti al costante aggiornamento professionale che è loro garantito, nel rispetto della normativa professionale vigente, mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e l'acquisizione di riviste e banche dati giuridiche.
2. Al personale amministrativo in servizio presso l'Avvocatura regionale, in ragione della specificità delle funzioni e dell'interrelazione fra l'Amministrazione Regionale e l'Amministrazione della Giustizia, è garantito l'aggiornamento, nel rispetto della contrattazione collettiva e decentrata,

mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e l'acquisizione di materiale informativo.

Articolo 12
Sezione feriale

1. L'Avvocato coordinatore — nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 4 comma 3 della L.R. n. 18 del 26 giugno 2006 e nel rispetto delle norme, anche regolamentari, dell'ordinamento della professione di Avvocato — organizza, ove necessario e compatibilmente con la effettiva dotazione organica, una speciale Sezione feriale al fine di garantire la massima funzionalità dell'Avvocatura, in coincidenza con la sospensione feriale dei termini processuali.

Articolo 13
Delega di funzioni dirigenziali

1. L'Avvocato coordinatore, gli Avvocati dirigenti legali e i Dirigenti amministrativi - per specifiche e motivate esigenze di servizio - in mancanza di altra figura dirigenziale del medesimo ruolo, professionale o amministrativo, possono delegare per un tempo determinato e con atto scritto, alcuni compiti rientranti nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate, tranne quelli derivanti dai mandati alle liti, di natura procuratoria, disciplinati invece dalle norme speciali vigenti.

Articolo 14
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari e accesso agli atti dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura regionale uniforma ogni sua attività a quanto disposto in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari dalle norme vigenti, anche regolamentari.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento della professione forense, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra il difensore e l'Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a. pareri resi in relazione a liti in potenza o in corso;
 - b. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c. corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 3 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - a. rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti Autorità Giudiziarie e Contabili;
 - b. atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e a procedimenti non definiti;
 - c. esposti, denunce e querele, nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Articolo 15
Pratica professionale

1. Presso l'Avvocatura della Regione Puglia può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.
2. La pratica viene svolta presso gli Avvocati regionali – dirigenti legali e funzionari - che esercitano direttamente ogni compito relativo alla gestione e formazione del praticante.
3. La pratica forense svolta presso l'Avvocatura regionale non dà titolo all'ammissione all'impiego presso la Regione Puglia, né alla maturazione di alcun compenso; essa non può durare oltre il tempo richiesto dalle norme vigenti per l'ammissione agli esami di Stato.

Art. 16
Razionalizzazione della fase precontenziosa

1. A seguito della notificazione dell'atto introduttivo (lite passiva) o al fine di introdurre un giudizio (lite attiva), l'Avvocato regionale assegnatario dell'affare contenzioso procede alla disamina ed alla corrispondenza informativa, inoltrando tempestivamente l'atto processuale alla struttura regionale competente e invitandola a trasmettere, entro una precisa scadenza espressamente indicata, ogni documento utile per la difesa in giudizio delle ragioni dell'Amministrazione, nonché una relazione istruttoria indicante i presupposti di fatto idonei a supporto della costituzione o non costituzione in giudizio e la posizione formale dell'ufficio sulle circostanze a sostegno della domanda.
2. L'inoltro della relazione istruttoria e dei documenti da parte della struttura interpellata deve avvenire entro e non oltre il termine fissato dall'Avvocato officiato.
3. Nel fissare il termine, l'Avvocato tiene in debita considerazione la tipologia del giudizio (civile o amministrativo), la fase di giudizio (cautelare o di merito), il grado di giudizio o la qualificazione dell'Organo giurisdizionale adito (Cassazione o Corte Costituzionale), la sussistenza di ragioni di particolare urgenza (applicazione di riti speciali – abbreviato, silenzio, ottemperanza, accesso ecc.), nonché ogni altra circostanza rilevante ai fini della congruità del termine indicato.
4. Nell'ipotesi in cui la relazione istruttoria ed i documenti per la difesa in giudizio dell'Amministrazione pervengano oltre il termine indicato, l'Avvocato ove lo ritenga utile per la difesa dell'Amministrazione potrà provvedere alla costituzione in giudizio depositando anche la sola relazione istruttoria ed i documenti, sempre che non siano spirati ancora i termini processuali per la mera costituzione formale o tardiva.

Art. 17
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Atto sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili, ivi comprese le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° febbraio 2017, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, ____/2025

IL PRESIDENTE
Michele Emiliano